

3. La pesca nelle parti della sottodivisione CIEM III a, limitate a occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud della linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese, non è soggetta a limitazioni quantitative, salvo che per lo sgombrò e il merluzzo carbonaro.

4. Nonostante il paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

5. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale vengono registrati i dati di cui all'allegato II.

3. Le navi, di cui al paragrafo 1, eccettuate quelle che svolgono attività di pesca nella sottodivisione CIEM III a, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato III. Queste informazioni devono essere trasmesse in conformità delle norme enunciate in tale allegato.

4. Le navi di cui al paragrafo 1 dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente, nel quale deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri.

5. Le lettere e le cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

1. La pesca in tutte le divisioni CIEM con navi di più di 200 tsl nel quadro dei contingenti fissati all'articolo 1 è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità e all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza stessa.

La Norvegia notificherà alla Commissione il nome e le caratteristiche delle navi per le quali dovrebbero essere rilasciate delle licenze.

2. La Commissione rilascia le licenze di pesca di cui al paragrafo 1 a tutte le navi per cui una licenza è richiesta dalle autorità norvegesi.

Eventuali richieste di modifica dell'elenco delle navi munite di licenza possono essere presentate in qualsiasi momento: esse saranno esaminate tempestivamente.

3. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.

4. Le licenze possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze da parte della Commissione. Le nuove licenze hanno effetto il giorno in cui sono rilasciate.

5. La licenza viene ritirata, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti di cui all'articolo 1.

6. La licenza è ritirata nel caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

7. Per un periodo massimo di dodici mesi non può essere rilasciata alcuna licenza alle navi per le quali non siano stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento.

8. Le navi autorizzate a pescare il 31 dicembre possono continuare la loro attività di pesca all'inizio dell'anno successivo in base alla suddetta autorizzazione fino al momento in cui saranno stati approvati i nuovi elenchi delle navi per l'anno considerato.

Articolo 4

All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione, devono essere forniti i seguenti dati:

- a) nome della nave,
- b) numero d'immatricolazione,
- c) lettere e cifre esterne d'identificazione,
- d) porto d'immatricolazione,
- e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore,